ItaliaOggi

03-NOV-2016
pagina 28
foglio 1

Via libera della XII commissione del senato al ddl sulla responsabilità professionale

Rc obbligatoria per la sanità

Tutte le strutture tenute all'assicurazione verso terzi

DI PASQUALE QUARANTA

Le strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche che private dovranno essere provviste di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera per danni cagionati dal personale operante che vi opera. La medesima disposizione si applicherà, inoltre, anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, ricerca e sperimentazione clinica. Queste alcune delle novità apportate, con un emendamento a firma del relatore Amedeo Bianco (Pd), al ddl sulla responsabilità professionale in campo sanitario che, ieri, è stato approvato dalla commissione igiene e sanità del senato. Il testo passerà, quindi, all'esame dell'aula per poi approdare alla camera per il terzo e ultimo passaggio. Nel corso dei lavori che hanno portato all'approvazione del testo, sempre con una proposta del relatore si è deciso che con decreto del ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno individuati i dati relativi alle polizze stipulate, forniti i termini per l'accesso a tali dati, stabilite le modalità per la loro comunicazione da parte delle strutture e degli esercenti le professioni sanitarie all'Osservatorio nazionale sulla sicurezza nella sanità. Il decreto verrà realizzato di concerto con il ministro della salute e sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass). Inoltre, con emendamento a prima firma della senatrice Manuela Granaiola (Pd) si prevede che le strutture sanitarie dovranno dotarsi di un fondo rischi per far fronte ai risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Infine, le strutture sanitarie e sociosanitarie e assicurazioni dovranno comunicare all'esercente la professione sanitaria, entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell'atto introduttivo, l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti dal danneggiato mediante Pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente copia dell'atto. Successivamente le strutture, in base a quanto previsto da un emendamento di Luigi d'Ambrosio Lettieri (CoR), comunicheranno all'esercente la professione sanitaria l'avvio delle trattative stragiudiziali con il paziente, con invito a prenderne parte. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione precluderà l'ammissibilità del giudizio di rivalsa. Soddisfazione per l'approvazione del testo è stata espressa sia dal sottosegratario al ministero della salute Vito De Filippo, sia da Michele Saccomanno, presidente del sindacato degli ortopedici Nuova Ascoti ad avviso del quale «ci sono ancora carenze per annullare la medicina difensiva, ma con l'ok di oggi sono stati fatti grandi progressi, con grande soddisfazione per il paziente che si troverà un medico più sereno in sala operatoria».